

Gilda degli insegnanti di Napoli

A SEGUITO DEI MOLTI QUESITI PERVENUTI PRESSO LA NOSTRA SEDE E DELLA SEGNALAZIONE DI INESATTEZZE DOVUTE CERTAMENTE ALLA CARENZA DI PUNTUALI INDICAZIONI, TRASMETTIAMO UN PICCOLO VADEMECUM ESPLICATIVO AD USO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI.

Invitiamo le Commissioni elettorali anche alla rilettura del paragrafo relativo al numero di candidati ammessi perchè ci risulta che in alcuni Istituti il numero sia superiore a quello previsto.

Con l'occasione ricordiamo che l'autonomia delle Commissioni Elettorali è limitata alle situazioni non previste dagli Accordi e dal Regolamento.

QUANTI CANDIDATI POSSONO ESSERE PRESENTI NELLA LISTA?

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].
(tre sono i componenti nelle Scuole che occupano fino a 200 dipendenti;)

CHI PUO' CANDIDARSI ?

E' possibile candidarsi in una sola lista. Se il candidato si trova in due liste DEVE optare prima delle elezioni pena la cancellazione della sua candidatura. Non sono titolari di elettorato passivo (= non possono candidarsi):

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in comando o fuori ruolo provenienti da amministrazioni di comparti diversi da quello della Scuola. Essi hanno l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza anche se possono votare nella Scuola ove prestano servizio.

SCHEDE DI VOTAZIONE

Sulla scheda le liste seguono l'ordine di arrivo risultante dal protocollo della Commissione elettorale o della Scuola. Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

CHI VOTA?

Votano tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la Scuola e quelli a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche.

La FASE DI SCRUTINIO passo dopo passo

1) Gli scrutatori calcolano, e successivamente trasmettono alla Commissione, i dati elettorali tenendo conto che:

IL VOTO ALLA SOLA SIGLA SINDACALE NON VA ATTRIBUITO DI DIRITTO AL PRIMO CANDIDATO DELLA LISTA PERTANTO OCCORRE DISTINGUERE TRA I VOTI ESPRESSI ALLA SOLA LISTA E I VOTI ESPRESSI ALLA LISTA TRAMITE UNA PREFERENZA.

Trasmettono alla Commissione elettorale i dati (esempio : lista A ottiene 15 voti alla sigla e 10 nel totale delle preferenze; lista B ottiene 22 voti alla sigla e 5 tramite preferenze; lista C voti 5 alla sigla e 15 di preferenze, lista D voti alla sigla 7 considerando che CHI VOTA LA LISTA ED ESPRIME ANCHE UNA PREFERENZA IL VOTO E' SEMPRE UNO.)

2) La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) *solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale e le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto*

Esempio : Dipendenti 150, votanti 76 . la votazione è valida e si procede allo scrutinio. Se Votanti 75 NO e l'elezione va ripetuta.

3) ATTRIBUZIONE DEL SEGGIO:

La Commissione Elettorale riepiloga i dati giunti dai seggi. (vuol dire che la lista A ha totalizzato 25 voti; la lista B ne ha totalizzati 27; la lista C 20 e la lista D 7

ESEGUE poi il CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi da ripartire (di solito 3) .

Esempio :

aventi diritto al voto 110. Hanno votato in 79 quindi la votazione è valida.

79votanti : 3 seggi = 26,3 è il quorum per l'attribuzione dei seggi

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Esempio n. 1:

LISTA A voti 25 diviso quorum 26,3 = 0 seggio con resto 25

LISTA B voti 27 diviso quorum 26,3 = 1 seggio con resto 1,02

LISTA C voti 20 diviso quorum 26,3 = 0 seggi resti 20,000

LISTA D voti 7 diviso quorum 26,3 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 79 In questo caso sono stati ripartiti 1 seggio su 3. Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. A, essendo quella che ha il resto maggiore e successivamente alla lista C. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

A questo punto si può procedere alla designazione del candidato che abbia avuto più preferenze. Per cui se il primocandidato delle liste che hanno ottenuto i seggi non ha avuto preferenze non assume automaticamente quelle della sua sigla ma viene eletto il candidato su cui i dipendenti hanno espresso maggiori preferenze

VERBALI E CONTESTAZIONI

La Commissione elettorale redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale. Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

Il fac-simile del verbale finale non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE ALLE OOSS/ RICORSI

La Comm.El. Comunica i risultati ai lavoratori, alla Scuola e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo della Scuola dei risultati elettorali. Poiché lo scrutinio 2003 cade di venerdì, il giorno stesso non si calcola ma il sabato e la domenica sì.

Comunicati i risultati e Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata quindi La Comm. Elettorale notifica alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e alla Scuola, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali, copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato i reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio. Alla Scuola deve essere consegnato il verbale finale in originale o copia conforme per il successivo inoltro all'Aran dello stesso. L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura della Scuola ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna. La Commissione verifica che la Scuola vi abbia provveduto nei tempi previsti e secondo le modalità indicate al punto E) della nota Aran 5/9/2003.

Al termine delle operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla Scuola. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Scuola, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Scuola. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.